

A.S.I.S.

*Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi*

*del Comune di Trento*

Prot. n. /C/2019/NM dd. CIG 7938633F2E

**CONTRATTO DI APPALTO**

per l'affidamento del **SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, PICCOLA  
MANUTENZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DEL CAMPO  
BASEBALL/CRICKET DI TRENTO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di (//2019) presso la  
sede legale di A.S.I.S., in Via 4 Novembre, n. 23/4, Gardolo (Trento),

*fra le Parti*

**Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di  
Trento** (in sigla e di seguito denominata A.S.I.S.), avente sede legale in Gardolo  
(Trento), via 4 Novembre, n. 23/4 codice fiscale e Partita IVA 01591870223,  
rappresentata dal Legale Rappresentante e Presidente, avv. Antonio Divan, nato  
a Trento, il 13.6.1960, e domiciliato per la sua carica presso la sede legale  
dell'Azienda medesima,

e

..... (di seguito denominata anche Affidataria del  
servizio), avente sede legale in ....., Partita Iva  
....., Codice fiscale ....., rappresentata dal Legale  
Rappresentante e Presidente ....., nato ..... e residente in  
....., C.F. ....,

**premesso che**

l'Affidataria del servizio risulta essere stata società utilizzatrice del campo baseball/cricket di Trento nella stagione sportiva 2016/2017 e/o 2017/2018;  
in esecuzione del verbale del Consiglio di Amministrazione A.S.I.S. del 14 ottobre 2016, n. 4/2016, nonché della determina del Direttore A.S.I.S. n. 23/2019 dd. 11.06.2019;

visto l'esito della procedura negoziata avviata con avviso per manifestazione d'interesse **prot. n. dd.;**

acquisito al prot. n. \_\_\_\_\_ il DGUE per la verifica del possesso dei requisiti a contrarre dell'Affidataria, nonché dei requisiti specifici;

acquisite al prot. n. \_\_\_\_\_ le dichiarazioni dei soci dell'Affidataria di accettazione dell'incarico di lavoro gratuito;

### **Le Parti stipulano e convengono quanto segue**

#### **Art. 1**

##### *Oggetto del servizio e doveri dell'Affidataria del servizio*

1. A.S.I.S., come sopra rappresentata, affida a ....., che, come sopra rappresentata, accetta, "il servizio di custodia, pulizia, piccola manutenzione e sicurezza antincendio dei campi all'aperto campo baseball/cricket di Trento", destinato agli sport del baseball e del cricket, sito in via Fersina n. 17 di Trento (contraddistinto dalla p.ed. 6701 (parte) e dalla p.f. 1529/25 (parte) CC Trento), di proprietà del Comune di Trento ed in godimento ad A.S.I.S. in forza di Contratto di servizio stipulato tra Comune di Trento e A.S.I.S. prot. n. 2017/28711 del 29.12.2017.

2. Le Parti si danno atto che le consistenze di fatto e le dotazioni in uso presso l'impianto sono quelle rilevate nell'elenco allegato al presente contratto, verificato in contraddittorio tra le Parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente

Contratto. L'allegato dei beni mobili forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

3. Detto servizio comprende il servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione dei campi ed in particolare, le seguenti prestazioni:

apertura e chiusura secondo gli orari forniti da A.S.I.S. degli accessi al campo e relative pertinenze (spogliatoi, servizi, tribune, bagni al pubblico, infermeria, cassa, depositi, magazzini, parcheggi, vialetti di accesso nonché altri locali/aree di pertinenza dell'impianto sportivo sopra richiamato), in occasione della disputa delle sedute di allenamento e degli incontri di baseball e cricket accreditati da A.S.I.S. ed ogniqualvolta siano autorizzati da A.S.I.S. alternativi utilizzi. Custodia – attraverso la presenza costante di propri addetti - dell'impianto durante l'effettuazione delle sedute di allenamento, lo svolgimento degli incontri federali e degli Enti di promozione sportiva ed ogni qualvolta venga espressamente richiesto da A.S.I.S. nel rispetto degli orari forniti dall'Ufficio rapporti con gli utenti di A.S.I.S.;

- a) controllo giornaliero, al principio ed alla fine dell'utilizzo dell'impianto sportivo, delle consistenze e dello stato di fatto dell'impianto stesso in ogni sua parte, nonché delle installazioni e delle attrezzature ad esso connesse;
- b) pulizia, ordine e igiene del campo sportivo, in tutte le sue parti e consistenze (ivi compresi spogliatoi, servizi, tribune, magazzini e locali di pertinenza), installazioni ed attrezzature, da eseguire con propri mezzi, attrezzature e materiali d'uso, nonché la loro custodia e controllo, soprattutto al principio ed alla fine del rispettivo uso;
- c) lavori di ordinaria manutenzione, da eseguirsi con propri mezzi ed attrezzature, del campo, delle installazioni e delle attrezzature. Rientrano tra

gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture, che ne garantisca l'efficienza e la durata nel tempo, quali la sostituzione di corpi illuminanti (esclusi quelli delle torri faro), piccole riparazioni alle recinzioni e agli infissi, le riparazioni di serrature, di maniglie, di rubinetterie, piccole riparazioni alle reti/recinzioni e ai materiali ed accessori in dotazione all'impianto sportivo e in genere tutti gli accorgimenti e le riparazioni che possono essere fatti sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Rimangono esclusi i lavori che siano da affidare o che risultano già affidati, per la loro natura, a mano d'opera specializzata;

- d) cura e controllo della cassetta di pronto soccorso da custodire presso l'impianto in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione di legge. La dotazione della cassetta di pronto soccorso e il reintegro del materiale utilizzato o scaduto è a cura di A.S.I.S. su segnalazione mensile dell'Affidataria del servizio secondo apposita check list;
- e) custodia e controllo quotidiano del defibrillatore semiautomatico di proprietà di A.S.I.S.. In caso di necessità di intervento, l'Affidataria deve mettere velocemente a disposizione il DAE del personale addetto al primo soccorso e munito di abilitazione all'uso del DAE. L'Affidataria deve collaborare nell'attivazione del soccorso fino all'intervento di Trentino Emergenza 118. Il personale dell'Affidataria munito di abilitazione all'uso del DAE deve intervenire nel soccorso. Al termine di un intervento di primo soccorso con DAE, l'Affidataria deve compilare il documento di intervento e trasmetterla ad A.S.I.S. (segreteria@asis.trento.it; appalti.asis.trento@pec.it) per consentire

la registrazione dell'intervento e il ripristino del DAE. L'Affidataria deve comunicare ogni anomalia di funzionamento dell'apparecchio DAE con immediata comunicazione al numero unico di reperibilità (800 949345);

- f) rispetto del divieto di fumo in tutti i luoghi all'aperto e al chiuso;
- g) predisposizione di ogni accorgimento utile ad evitare danneggiamenti e utilizzi dannosi o non assentiti da A.S.I.S. dell'impianto sportivo per la durata del presente Contratto;
- h) denuncia scritta ad A.S.I.S. di ogni danno inferto al campo, alle sue attrezzature, suppellettili ed impianti con indicazione dei responsabili (comunicare a mezzo @ segreteria@asis.trento.it o pec appalti.asis.trento@pec.it o al numero unico di reperibilità 800 949345); è vietata qualsiasi forma di comunicazione verbale o su altra casella di posta elettronica personale;
- i) verifica del rispetto da parte dei soggetti autorizzati all'uso dell'impianto delle modalità di utilizzo del campo secondo quanto disposto dal Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in affidamento ad A.S.I.S., dalla normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi e dalla normativa federale applicabile;
- j) accensione e spegnimento delle torri faro, in modo graduale ed economico, sulla base degli orari autorizzati e riportati sul planning di utilizzo fornito da A.S.I.S., osservando le modalità impartite da A.S.I.S.;
- k) segnatura del campo di gioco in occasione delle gare ufficiali programmate da Federazioni o Enti di promozione sportiva purché riportate sul planning degli utilizzi fornito da A.S.I.S.. La segnatura del campo di gioco dovrà

essere effettuata nel rispetto delle disposizioni tecniche adottate dalla Federazione sportiva di riferimento;

l) manutenzione quotidiana del manto in terra rossa con le seguenti operazioni:

- livellamento al termine di ogni allenamento e di ogni partita al fine di assicurare la levigatura e l'assenza di avvallamenti del terreno. Il manto in terra rossa va passato con reti che livellano e con teli che pareggiano le buche. Le attrezzature necessarie a queste operazioni (trattorino, reti, teli, rastrelli larghi e con le punte in taglio verticale, spatole in legno, peso per pressare la terra rossa) devono essere messe a disposizione e mantenute dall'Affidataria;
- bagnatura abbondante manuale, preferibilmente durante le ore notturne in modo che il manto trattienga l'umidità che gli consente di mantenere la sua compattezza;

Queste operazioni di manutenzione vanno ripetute sul monte di lancio, a casa base, nel bullpen e batting cage;

m) soffiatura all'interno del manto in terra rossa della terra rossa fuoriuscita nell'erba durante le operazioni di livellamento al fine di evitare accumuli nella zona tra terra rossa e prato.

## Art. 2

### *Incaricati del mantenimento delle condizioni di sicurezza*

1. A.S.I.S., in qualità di titolare dell'impianto, propone di affidare e l'Affidataria del servizio dichiara di accettare l'assunzione della figura di incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le attività di attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione

delle emergenze sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e dell'allegato IX del D.M. 10.03.1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", in occasione di partite e manifestazioni aperte al pubblico (pagante e non). L'Affidataria si impegna a individuare la persona o le persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Tutto il personale addetto al servizio di cui al presente articolo deve aver frequentato il corso di formazione B rivolto a addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore). L'Affidataria si dichiara informata che l'aggiornamento della formazione antincendio è obbligatorio, ha una frequenza triennale ed è a carico dell'Affidataria medesima.

2. Gli addetti al servizio oggetto del presente contratto devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dalle disposizioni adottate dalla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo. Le persone addette dovranno essere individuate con apposito abbigliamento ad alta visibilità, munite di cartellino di riconoscimento, oltrechè adeguatamente informate e formate dall'Affidataria rispetto ai luoghi dove devono prestare servizio.

3. L'Affidataria del servizio deve munire il personale addetto al presente servizio della divisa e dei DPI richiesti normativamente ad un addetto antincendi, assicurando la perfetta riconoscibilità e visibilità dell'addetto da parte di utenti e spettatori.

4. L'Affidataria deve fornire ad A.S.I.S., entro 60 giorni dall'inizio dell'appalto, l'elenco del personale addetto al servizio di gestione accessi con indicazione della frequenza del corso di 8 ore, pena la risoluzione del contratto. L'elenco, con i relativi nuovi attestati, deve essere aggiornato e fornito ad A.S.I.S. almeno

semestralmente o comunque aggiornato a seguito di intervenute variazioni sul personale in servizio (comunicare a mezzo @ [segreteria@asis.trento.it](mailto:segreteria@asis.trento.it) o pec [asis.trento@pec.it](mailto:asis.trento@pec.it)).

5. L'Affidataria del servizio, a mezzo delle persone individuate come sopra, si impegna a garantire la presenza delle persone incaricate del mantenimento della sicurezza durante e dopo le partite e le manifestazioni aperte al pubblico per effettuare, secondo le disposizioni del DM 18.3.1996 e s.m.i., con le attività di attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, con le norme del piano di sicurezza di A.S.I.S.:

- a) i controlli alle vie di accesso e di esodo che debbono essere sgombre da qualsiasi materiale e funzionanti in tutti i loro elementi (serramenti, porte, impianti e attrezzature di sicurezza);
- b) la verifica del mantenimento in efficienza dei presidi antincendio, i dispositivi di sicurezza degli impianti elettrico, di ventilazione, di condizionamento, di riscaldamento;
- c) l'adozione di opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari;
- d) il rispetto della destinazione d'uso dei singoli locali dell'impianto senza alterarne il carico incendio, l'arredo, l'affollamento;
- e) il rispetto dell'affollamento massimo consentito per l'impianto e sue porzioni: affollamento massimo tribuna 65 persone;
- f) la capacità di prestare pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o di altro pericolo;

- g) l'assistenza e la collaborazione ai vigili del fuoco e al personale addetto al soccorso in caso di emergenza;
- h) l'avviso al responsabile della sicurezza di A.S.I.S. relativamente a qualsiasi situazione di anomalia registrata ai fini della sicurezza.

6. Le condizioni di sicurezza antincendio e di prevenzione devono essere mantenute ed assicurate per tutti gli utenti, i lavoratori, frequentatori e tutte le persone comunque presenti nel campo baseball/cricket.

7. A.S.I.S. si riserva di comunicare eventuali ulteriori prescrizioni per il servizio di cui al presente articolo, anche in corso di esecuzione del contratto, in applicazione di prescrizioni e/o limitazioni impartite con il certificato di prevenzione incendi, il certificato di agibilità dell'impianto sportivo ex art. 80 del T.U.L.P.S. o l'agibilità rilasciata per manifestazioni occasionali dalla Commissione provinciale per la vigilanza sui pubblici spettacoli.

8. A.S.I.S. si impegna a provvedere a trasmettere all'Affidataria:

- la procedura per la gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza;
- il documento di valutazione del rischio incendio;
- il piano per la gestione della sicurezza antincendio e piano di emergenza (redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10.03.1998, dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e dell'art. 5 del D.P.R. 12.01.1998, n. 37);
- le planimetrie del piano di emergenza.

Ogni addetto dell'Affidataria dovrà disporre sul proprio luogo di lavoro e conoscere la procedura per la gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza e le planimetrie del piano di emergenza.

### Art. 3

#### *Personale e collaboratori*

1. L'Affidataria del servizio potrà provvedere allo svolgimento del servizio avvalendosi di:

- a) personale volontario socio dell'Affidataria;
- b) personale con contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, titolare di partita iva;
- c) personale con rapporto di lavoro subordinato.

Il personale di cui alla lettera a) deve essere in numero minimo di 3 (tre); deve avere accettato l'incarico di lavoro gratuito in modo volontario e libero, con dichiarazione sottoscritta da rendersi all'Affidataria prima dell'inizio della prestazione. Tali incarichi/accettazioni devono essere inoltrati ad A.S.I.S. a cura dell'Affidataria; ai soci volontari non può essere erogato compenso fatti salvi i rimborsi spese ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.).

I rapporti tra l'Affidataria e il personale di cui alle precedenti lettere b) e c) devono risultare da contratto scritto.

Il personale di cui alla precedente lettera c) deve essere assicurato Inail e iscritto Inps anche per la gestione ex Enpals. Se l'Affidataria utilizza contratti di cui alla lettera c), A.S.I.S. è tenuta a richiedere il DURC on line nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. La mancanza di posizione previdenziale e/o assicurativa nell'anagrafica di Inps o Inail costituisce causa di risoluzione automatica e anticipata del presente contratto per inadempimento contrattuale.

In caso di DURC on line irregolare si applicano le disposizioni in materia.

Se l'Affidataria svolge l'attività a mezzo di più soci volontari, l'Affidataria del servizio deve farsi attestare da INPS e/o da INAIL che non è tenuta ad

adempiere ad obblighi previdenziali presso i medesimi enti per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto curati da soci volontari.

Ove in corso di contratto l'Affidataria avesse da stipulare un nuovo contratto di lavoro subordinato, oppure l'attività di un volontario o quella di un collaboratore coordinato e continuativo dovessero rivelarsi nello svolgimento del rapporto come di lavoro subordinato, l'Affidataria è tenuta a informare A.S.I.S. trasmettendo il DURC on line entro trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Successivamente a questa comunicazione, A.S.I.S. è in facoltà di richiedere il DURC on line nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. La mancanza di posizione previdenziale e/o assicurativa nell'anagrafica di Inps o Inail costituisce causa di risoluzione automatica e anticipata del presente contratto per inadempimento contrattuale. In caso di DURC on line irregolare si applicano le disposizioni in materia.

In ogni caso ed in ogni momento, A.S.I.S. ha facoltà di chiedere che l'Affidataria documenti, entro quindici giorni dalla richiesta, quali impieghi di personale abbia posto in essere.

2. Il personale di cui alle lettere b) e c) dovrà essere in regola con la disciplina assicurativa e previdenziale applicabile al tipo di rapporto instaurato, subordinato o autonomo (di collaborazione coordinata e continuativa; d'opera).

3. L'Affidataria solleva A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità e onere derivante dalla mancata osservanza degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi – ove ricorrano - verso i propri dipendenti, collaboratori, prestatori d'opera, soci volontari. L'Affidataria solleva altresì A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità e onere

derivante da eventuali re-inquadramenti del personale addetto ad opera del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento, di INPS e/o INAIL.

4. Agli eventuali dipendenti con rapporto di lavoro subordinato dovranno essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria, nonché ad adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali, provvedendo a proprio carico al pagamento dei relativi contributi e premi, sollevando A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi verso i propri dipendenti.

5. A richiesta di A.S.I.S. e in ogni momento di esecuzione del contratto, A.S.I.S. è in facoltà di chiedere che l'Affidataria documenti, entro quindici giorni dalla richiesta, il rispetto dei suindicati adempimenti per ciascun impiego di personale. Per le suddette verifiche, A.S.I.S. potrà avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni competenti alla verifica (Inps, Inail, Servizio lavoro P.A.T.).

6. Qualora il servizio sia svolto con la collaborazione di soci volontari dell'associazione sportiva dilettantistica, l'Affidataria del servizio è obbligata a provvedere all'assicurazione obbligatoria dei Dirigenti/Tesserati ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, della L. 289/2002 e ad assicurare i soci volontari contro gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del servizio oggetto del presente contratto e dai quali derivi un'inabilità temporanea.

#### Art. 4

##### *Prevenzione e protezione del personale sul luogo di lavoro*

1. L'Affidataria si obbliga ad osservare e a far osservare le disposizioni del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in tema di sicurezza dei lavoratori e di salute sul luogo di lavoro. L'Affidataria del servizio è

responsabile della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori subordinati, collaboratori, soci volontari e titolari di contratto d'opera impiegati nell'esecuzione del servizio. L'Affidataria del servizio è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolge il servizio, sollevando A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi per lavoratori subordinati, collaboratori, soci volontari e titolari di contratto d'opera impiegati nell'esecuzione del servizio.

2. L'Affidataria del servizio deve osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 81/2008. L'Affidataria del servizio deve inoltre:

- rispettare le disposizioni interne di sicurezza adottate da A.S.I.S.. Allo scopo, A.S.I.S. avvia la procedura di collaborazione e di coordinamento di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008 informando l'Affidataria del servizio della presenza di eventuali rischi residui e specifici presenti sull'impianto;
- impiegare personale/collaboratori e mezzi idonei ad ogni servizio oggetto del presente contratto;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie per i propri dipendenti o collaboratori;
- fornire ad A.S.I.S. tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis e dell'art. 21 del D.Lgs. 81/2008, l'Affidataria del servizio è tenuta a fare in modo che

a. anche i soci volontari:

- utilizzino attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- siano muniti di dispositivi di protezione individuale e li utilizzino conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- siano muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità;

b. i soci volontari, relativamente ai rischi propri delle attività e con oneri a carico dell'Affidataria, abbiano facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività svolte secondo le previsioni dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

#### Art. 5

##### *Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Affidataria*

##### *in tema di sicurezza dei lavoratori e di salute sul luogo di lavoro*

1. L'Affidataria deve informare i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche, delle attrezzature sportive e dei prodotti specifici per ogni tipo di servizio prestato, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sulle strutture oggetto del servizio, volte ad identificare ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e le misure del caso. L'Affidataria dovrà informare i propri dipendenti e/o collaboratori di tutti i rischi residui eventualmente presenti sugli impianti e comunicati da A.S.I.S.. L'Affidataria dovrà inoltre informare e curare l'apprestamento di tutte le misure idonee a

ridurre o eliminare i rischi da contatto rischiosi (rischi interferenziali) tra lavorazioni dell'Affidataria, di A.S.I.S. e degli altri soggetti presenti nell'impianto sportivo.

2. L'Affidataria dovrà dotare il personale e/o i collaboratori di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

3. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro e/o sportiva relativa alla sicurezza sui campi ove si pratica la disciplina del calcio, che osserverà e farà osservare al proprio personale e/o ai propri collaboratori durante l'esecuzione dei servizi, l'Affidataria dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

4. L'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure idonee ad assicurare la riduzione al minimo di rischi da interferenze, indicati nel Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato del presente Contratto, eventualmente integrato dalle ulteriori disposizioni che, in sede di coordinamento e di collaborazione espletata ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, dovessero emergere.

#### Art. 6

##### *Prodotti utilizzati nel servizio di pulizia*

1. Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità – dosaggi – avvertenze di pericolosità) e adatti alla tipologia di superficie da pulire.

2. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico e ammoniacca. E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniacca o coloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati. Sui pavimenti in pvc, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina. I prodotti appena descritti potranno essere utilizzati solo previa espressa autorizzazione di A.S.I.S..

3. E' obbligo e responsabilità dell'Affidataria del servizio adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte di A.S.I.S., tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti di A.S.I.S. e dei terzi.

#### Art. 7

##### *Responsabilità e polizza RCT*

1. L'Affidataria del servizio è responsabile di ogni danno che possa derivare ad A.S.I.S. ed a terzi dall'adempimento del servizio oggetto del presente Contratto, compresa l'eventuale responsabilità per fatti posti in essere da altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti dall'Affidataria per il suddetto adempimento.

2. L'Affidataria si impegna a garantire l'assoluto rispetto dei campi e dei beni in dotazione e si assume ogni responsabilità civile per eventuali danni che dall'uso del medesimo o per l'inosservanza delle relative vigenti disposizioni di legge, possano derivare a persone, animali o cose, esonerando A.S.I.S. e il Comune di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito. Pertanto, l'Affidataria è responsabile dei danni eventualmente arrecati all'impianto, agli immobili nonché

alle cose mobili e agli arredi che li corredano ed ai mezzi che verranno forniti in dotazione, così come della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà di A.S.I.S. e del Comune di Trento o in deposito presso i locali di proprietà degli stessi.

3. L'Affidataria del servizio si impegna a garantire, mediante idonea polizza assicurativa, da rinnovarsi per tutta la durata del Contratto in oggetto, che copra ogni rischio di responsabilità civile ( RCT- RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio di custodia, pulizia, piccola manutenzione e mantenimento delle condizioni di sicurezza, con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro/anno, nonché il rischi incendio\furto per i danni ad impianti, strutture, attrezzature ed arredi custoditi con un massimale per sinistro/anno pari a Euro 60.000,00 e franchigia non superiore a Euro 500,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata ad A.S.I.S al momento della sottoscrizione del contratto, nonché copia delle successive quietanze premio.

#### Art. 8

##### *Corrispettivo del servizio*

1. A.S.I.S., per le prestazioni di cui al presente Contratto, corrisponderà l'importo annuo totale di Euro ----- (IMPORTO OFFERTO IN SEDE DI TRATTATIVA), Iva esclusa, di cui Euro 200,00 (duecento virgola zerozero) per oneri della sicurezza, e quindi l'importo trimestrale forfetario di Euro ....., Iva esclusa.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1, si intende pattuito per un impegno massimo annuale, considerato dal mese di marzo al mese di febbraio dell'anno successivo, pari ad ore 800 di apertura edificio. L'impegno è valutato in termini di ore accreditate da A.S.I.S. ed effettivamente utilizzate, per allenamenti e per partite.

3. Nel mese di marzo di ciascun anno, A.S.I.S. effettuerà il conguaglio sulle ore di servizio prestato. In caso di esubero di ore di utilizzo rispetto alla soglia massima prevista dal comma 1, A.S.I.S. corrisponderà all'Affidataria del servizio Euro 12,00 (dodici virgola zerozero), iva esclusa, per ogni ora di servizio aggiuntiva rispetto alla soglia massima prevista al comma 2.

4. Nel mese di marzo di ciascun anno, A.S.I.S. comunicherà all'Affidataria del servizio il livello di soddisfazione dell'utente rilevato da A.S.I.S. e l'esito degli audit svolti da A.S.I.S. sui servizi prestati dalla medesima Affidataria del servizio ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 12 del presente Contratto.

5. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a seguito di presentazione, con cadenza trimestrale posticipata di regolare fattura elettronica da parte dell'Affidatario del servizio (codice univoco ufficio UFX606). La fattura dell'eventuale conguaglio verrà presentata previa comunicazione di A.S.I.S.. La liquidazione delle rate di corrispettivo è subordinata all'accertamento da parte di A.S.I.S della regolare esecuzione del contratto bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese e, qualora richiesto dalla natura del personale impiegato, da DURC on line regolare.

6. Le Parti si danno atto che nell'ipotesi in cui l'impianto oggetto del presente Contratto subisse, a causa di ristrutturazioni, ampliamenti o altri lavori disposti da A.S.I.S. o dal Comune proprietario dell'immobile, modifiche strutturali tali da alterarne in modo sensibile la consistenza complessiva, si procederà, anche prima della scadenza contrattuale ad una verifica del corrispettivo pattuito ed eventualmente alla sua conseguente modifica.

7. L'Affidataria del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

8. L'Affidataria del servizio si impegna a dare immediata comunicazione ad A.S.I.S. ed all'Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/cessionario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### Art. 9

##### *Durata del contratto e recesso*

1. Il presente contratto ha durata di anni 6 (sei), dal 01 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2026, salvo recesso da parte di A.S.I.S. e/o da parte dell'Affidataria del servizio da darsi con preavviso di mesi quattro a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

#### Art. 10

##### *Revisione prezzi*

1. Il corrispettivo annuale non è sottoposto a revisione prezzi.

#### Art. 11

##### *Divieto di cessione della posizione contrattuale e del contratto.*

##### *Divieto di subappalto*

1. L'Affidataria non può subappaltare il servizio di cui al presente contratto.
2. L'Affidataria può cedere il contratto di appalto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 28, comma 1, della L.P. n. 23/1990.
3. Per la cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 28, comma 1 bis, della L.P. n. 23/1990.

3. La cessione del contratto o il subappalto del servizio, non autorizzato, possono essere causa di risoluzione del contratto e fare sorgere il diritto di A.S.I.S. ad effettuare l'esecuzione in danno fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

#### Art. 12

##### *Diritto di controllo del Contratto da parte di A.S.I.S..*

##### *Penali.*

1.A.S.I.S. si riserva la più ampia facoltà di controllare il servizio prestato. Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati e comunque la mancata esecuzione totale o parziale delle prestazioni previste darà diritto ad A.S.I.S. di considerare il presente Contratto risolto di diritto.

2. Gli addebiti saranno rilevati da A.S.I.S. a mezzo di propri incaricati con sopralluoghi o con verifiche disposte d'ufficio o a seguito di segnalazioni di utenti. Gli addebiti rilevati saranno contestati da A.S.I.S. per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Affidataria del servizio.

3. In particolare, il sistema A.S.I.S. – Affidataria di monitoraggio del servizio sarà costituito da:

- a) check list di A.S.I.S.;
- b) reclami e suggerimenti degli utenti di A.S.I.S., ivi inclusi Comune di Trento e segnalazioni al numero unico di reperibilità A.S.I.S.;
- c) rilevazione della soddisfazione degli utenti svolta da A.S.I.S..

4. A.S.I.S. rileverà periodicamente il grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto alla qualità attesa dagli utenti medesimi, con riferimento al livello di pulizia dell'impianto (spogliatoi, bagni, docce, pavimenti) e al servizio erogato

dagli addetti alle pulizie/gestione accessi (cortesia, disponibilità) e provvederà altresì alla verifica dell'esecuzione di tali servizi.

5. L'Affidataria si impegna a riesaminare, anche su richiesta espressa di A.S.I.S., le proprie procedure operative e la propria organizzazione del personale addetto al fine di individuare ed attuare le azioni correttive per il miglioramento dei servizi appaltati.

6. Gli indicatori e i livelli dei servizi che A.S.I.S. adotterà ai fini della valutazione della qualità dei servizi erogati dall'Affidataria e ai fini della dichiarazione, in corso di esecuzione dell'appalto, della regolare esecuzione del contratto d'appalto sono i seguenti:

<b>Indicatori dei livelli di servizio</b>		
<b>Indicatore</b>	<b>Frequenza di rilevazione</b>	<b>Standard</b>
Servizio di gestione accessi (indice di soddisfazione utente)	annuale	C.S. index > 74%
Servizio di pulizia (indice di soddisfazione utente)	annuale	C.S. index > 74%
Servizio di pulizia (audit periodico interno con check list)	Trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità > 74%
Servizio di gestione accessi (audit periodico interno con check list)	Trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità > 74%
Qualità della gestione (reclami dell'utenza sia diretti che pervenuti attraverso l'URP del Comune di Trento)	continua	Numero < 10 /anno campo

7. A.S.I.S. ha facoltà di applicare le seguenti penali per i mancati servizi o per l'inesattezza dello svolgimento degli stessi:

- mancata o tardiva apertura a soggetti autorizzati da A.S.I.S.: Euro 100,00 per ogni inosservanza;

- mancata chiusura degli accessi dell'impianto al termine degli utilizzi: Euro 75,00 per ogni inosservanza;
- non conformità sul servizio di pulizia rilevata con check list di A.S.I.S.: Euro 200,00;
- mancato spegnimento dei fari o delle luci interne dell'impianto: Euro 50,00 per ogni inosservanza;
- mancata presenza del delegato al mantenimento della sicurezza: Euro 100,00 per ogni inosservanza;
- mancata o inesatta applicazione di norme del Regolamento per l'utilizzo dei campi di calcio: Euro 50,00;
- mancato raggiungimento degli standard di servizio e/o di soddisfazione degli utenti, su base annuale: Euro 400,00;
- altre non conformità nell'esecuzione del contratto: penale variabile da Euro 50,00 a Euro 400,00 secondo determinazione del Referente dell'esecuzione del contratto.

8. Al verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, A.S.I.S. ha facoltà di affidare ad altri – scelti ad insindacabile giudizio di A.S.I.S. stessa – l'esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto. Resterà a carico dell'Affidataria del servizio l'eventuale maggior onere che, in conseguenza di quanto sopra, A.S.I.S. dovesse sopportare per la ripetizione del servizio ovvero per la corretta esecuzione del servizio verso gli utenti di A.S.I.S..

#### Art. 13

##### *Referente del Contratto*

1. Referente contrattuale per A.S.I.S. dell'esecuzione del Contratto è la Responsabile Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi.

## Art. 14

### *Informativa sul trattamento dei dati personali*

1. Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi per lo svolgimento dell'attività:

- gestione contratti e appalti di servizi (inclusi incarichi professionali), di forniture, di concessione di servizi, di lavori
- gestione archivi – conservazione – protocolli
- gestione trasparenza e accesso ai dati, alle informazioni e agli atti
- gestione pratiche assicurative
- gestione pratiche recupero crediti
- gestione contenzioso
- gestione comunicazione obbligatorie a Agenzia delle Entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati

in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

2. Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail [segreteria@asis.trento.it](mailto:segreteria@asis.trento.it), pec: [asis.trento@pec.it](mailto:asis.trento@pec.it) , sito internet [www.asis.trento.it](http://www.asis.trento.it)) , Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it) ).

3. L'Appaltatore il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

4. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito A.S.I.S. al link <http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/> .

5. Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

#### Art. 15

##### *Clausola risolutiva espressa*

1. Le parti espressamente approvano che il presente contratto si intende risolto il 31 dicembre 2023 qualora il Comune di Trento non approvi l'affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.

2. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.I.S. comunica all'Affidataria, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

#### Art. 16

##### *Disposizioni anticorruzione*

1. L'Affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei

confronti della medesima Affidataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S..

2. L'Affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S. rev 01 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17/2017 dd. 12.10.2017, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice di comportamento è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.I.S. <http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali – Codice di comportamento".

A tal fine l'Affidataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza del Codice. L'Affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

4. A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

5. L'Affidataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale e dei

propri addetti, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 17

*Disposizioni applicabili*

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni della L.P. 09.03.2016, n. 2 e s.m.i., della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.i., dei relativi regolamenti di attuazione integrate, per quanto occorra, dalle norme statali applicabili agli appalti di servizi sottosoglia comunitaria.

Art. 18

*Spese contrattuali e registrazione*

1. Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico dell'Affidataria del servizio.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s. m. i..

Art. 19

*Foro competente*

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

...

A.S.I.S:

.....

Il Presidente

.....

- avv. Antonio Divan -

Allegati :1) Elenco beni mobili

2) D.U.V.R.I.

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente Contratto ed in particolare agli articoli: 2 (incaricati del mantenimento delle condizioni di sicurezza); 3 (personale e collaboratori); 4 (prevenzione e protezione luoghi di lavoro); 7 (responsabilità e polizza RCT); 8 (corrispettivo del servizio); 9 (durata del contratto e recesso); 11 (divieto di cessione della posizione contrattuale e del contratto. Divieto di subappalto); 12 (diritto di controllo del Contratto da parte di A.S.I.S. e penali); 15 (clausola risolutiva espressa).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.